

**DELIBERAZIONE 30 AGOSTO 2017
610/2017/R/COM**

AVVIO DI TRE PROCEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PRIMI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA) RELATIVI ALL'ULTERIORE SVILUPPO DEL MERCATO *RETAIL* E ALLA CESSAZIONE DELLA TUTELA DI PREZZO PER I CLIENTI DOMESTICI E LE PICCOLE IMPRESE NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 agosto 2017

VISTI:

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Terzo Pacchetto);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, entrata in vigore il successivo 29 agosto, ed in particolare articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 dicembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com (di seguito: deliberazione 302/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 463/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com (di seguito: deliberazione 642/2016/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com (di seguito: deliberazione 375/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas com (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo integrato conciliazione (TICO);
- il vigente Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (TIMR);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge 18 giugno 2007, 73/07 (di seguito: TIV);
- il Rapporto dell'Autorità del 5 febbraio 2015, 42/2015/I/com relativo al *Rapporto di monitoraggio retail 2012 e 2013*;
- il Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- il Rapporto dell'Autorità del 16 marzo 2017, 168/2017/I/com relativo al *Rapporto di monitoraggio retail 2014 e 2015*;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- la proposta di revisione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica nell’ambito del pacchetto “*Clean Energy for All Europeans*” (di seguito: *Clean Energy Package*).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 124/17 prevede, tra l’altro, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale:
 - a) interventi a supporto dell’ulteriore sviluppo del mercato *retail*;
 - b) altri interventi finalizzati specificatamente alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, disponendo in tal modo il superamento della c.d. tutela di prezzo;
- relativamente agli interventi a supporto dell’ulteriore sviluppo del mercato *retail* dell’energia elettrica e del gas naturale di cui alla precedente lettera a), la legge 124/17 prevede che:
 - i. entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge 124/17, al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica (comma 61), l’Autorità disponga, la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* con riferimento ai clienti domestici del settore dell’energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione; e che presso l’Autorità sia costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico; i suddetti componenti non percepiscano alcun compenso o rimborso spese;
 - ii. decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge 124/17, tutti i venditori forniscano almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o di gas naturale a prezzo variabile e una a prezzo fisso per i medesimi clienti di cui al precedente numero i. (comma 62);
 - iii. entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 124/17, l’Autorità, definisca le modalità per ottemperare agli obblighi di offerta di cui al precedente numero ii. stabilendo l’insieme di informazioni minime – almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale – e i requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità (comma 63);
 - iv. l’Autorità stabilisca, altresì, le modalità di copertura dei costi sostenuti per l’attuazione delle disposizioni previste dal precedente numero i., utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa erogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 64);

- v. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 124/17, l'Autorità adotti linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e di gas naturale a favore dei gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori (comma 65);
- vi. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 124/17, sia istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, che costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita (comma 80) e che deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato mensilmente (comma 82); e che i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione all'Elenco siano fissati, su proposta dell'Autorità, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi – quest'ultimo – entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 124/17 (comma 81);
- relativamente al superamento della tutela di prezzo, l'articolo 1 della legge 124/17 prevede che:
 - vii. detto superamento avvenga, con riferimento ad entrambi i settori, a far data dall'1 luglio 2019 (commi 59 e 60) e che, relativamente al settore dell'energia elettrica, l'Autorità adotti disposizioni per assicurare, da tale data, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali che incentivino il passaggio al mercato libero (comma 60, secondo periodo); detti clienti corrispondono ai clienti che attualmente risultano avere diritto al servizio di maggior tutela, per i quali si dispone il superamento della tutela di prezzo ma si conserva ovviamente, attraverso un nuovo servizio di salvaguardia, la cosiddetta tutela della continuità della fornitura, oggi assicurata nell'ambito del servizio di maggior tutela. La disciplina di tale servizio sarà definita dall'Autorità tenendo conto delle specifiche caratteristiche di questo segmento di mercato rispetto a quelle dei clienti di maggiore dimensioni (es. clienti alimentati in media, alta e altissima tensione), esclusi dal servizio di maggior tutela ed aventi diritto all'attuale servizio di salvaguardia;
 - viii. entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 124/17, l'Autorità trasmetta al Ministro dello Sviluppo Economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* (comma 66);
 - ix. il suddetto monitoraggio evidenzia anche gli elementi relativi a:
 - a) l'operatività del portale informatico che deve essere implementato ai sensi della medesima legge 124/17, come richiamato al precedente alinea, numero i;
 - b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle previsioni europee, così come recepite nel nostro ordinamento, relativamente a:

- le tempistiche di *switching*; le tempistiche di fatturazione e conguaglio; la disciplina del *brand unbundling*;
- c) l'operatività del SII;
 - d) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;
- x. entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto di monitoraggio e sulla base delle sue risultanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dia conto del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente numero ix. (comma 67); e che:
- qualora su almeno uno dei suddetti obiettivi non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità, entro i tre mesi successivi, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento;
 - con il medesimo decreto, siano definite eventuali ulteriori misure necessarie a garantire la cessazione dall'1 luglio 2019 della disciplina transitoria dei prezzi e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e offerte sul mercato libero (comma 68);
- xi. a decorrere dall'1 gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela debbano ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite dall'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 124/17 (comma 69).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli attuali meccanismi di tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese, sono stati introdotti dal legislatore, in conformità con quanto previsto dal Terzo Pacchetto, per accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, con riferimento all'energia elettrica, per assicurare a detti clienti la continuità della fornitura;
- in particolare, la legge 125/07 ha istituito misure volte ad assicurare una tutela di prezzo a determinate tipologie di clienti finali, assegnando all'Autorità il compito di definirne le relative condizioni; più in particolare, la legge 125/07 ha previsto:
 - per quanto attiene al mercato dell'energia elettrica, l'istituzione del servizio di maggior tutela, disciplinato dall'Autorità ed erogato ai clienti finali domestici e alle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero;
 - per quanto attiene al mercato del gas naturale, la definizione in via transitoria, da parte dell'Autorità, dei prezzi di riferimento per le forniture ai clienti

- domestici, che le imprese di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali;
- l'assetto delle tutele di prezzo sopra richiamato è stato successivamente confermato con il decreto legislativo 93/11, così come modificato dal decreto-legge 69/13;
 - l'Autorità ha definito le condizioni di erogazione dei servizi di tutela per l'energia elettrica e per il gas naturale rispettivamente nel TIV e nel TIVG;
 - nell'ambito del proprio Quadro strategico 2015-2018, l'Autorità ha individuato quale linea strategica d'azione l'aumento della concorrenza nei mercati *retail* (Obiettivo strategico OS10), anche attraverso:
 - a) la progressiva revisione della tutela di prezzo per le diverse tipologie di clienti finali (alleggerimento tutele di prezzo);
 - b) l'aumento della consapevolezza e della partecipazione dei clienti finali nel mercato libero (capacitazione);
 - con particolare riferimento al settore elettrico, relativamente alla lettera a), in coerenza con quanto previsto dal Quadro strategico 2015-2018, l'Autorità con la deliberazione 633/2016/R/eel ha approvato una riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici modificando, tra l'altro, alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela adeguandolo alle effettive esigenze di tutela che caratterizza il settore nella sua più recente evoluzione (c.d. servizio di maggior tutela riformato);
 - con riferimento al secondo aspetto sopra ricordato – lettera b) – relativo all'aumento della comprensione e della partecipazione dei clienti finali nel mercato libero, l'Autorità, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, ha realizzato specifici interventi destinati a promuovere il buon funzionamento dei mercati *retail* per i clienti di piccole dimensioni, anche in ragione della loro minore conoscenza del mercato e ridotta capacità contrattuale;
 - l'Autorità ha, tra l'altro, autonomamente promosso interventi mirati ad aumentare la capacitazione dei clienti finali e la trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di consentire l'affermarsi della concorrenzialità nel mercato secondo i dettami della legge istitutiva; in particolare ha adottato:
 - la deliberazione 302/2016/R/com, con cui sono stati previsti specifici interventi, sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas naturale, relativi alla disciplina del recesso, garantendo la coerenza tra le tempistiche relative al termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e il termine ultimo per l'effettuazione della richiesta di *switching*, laddove quest'ultimo risulta peraltro già allineato alle disposizioni europee, prevedendo che la durata del processo sia pari ad un tempo massimo di tre settimane;
 - la deliberazione 369/2016/R/eel, con la quale, con riferimento al settore dell'energia elettrica, è stata istituita la *Tutela SIMILE*, vale a dire un ambiente di negoziazione sorvegliato a cui i clienti del servizio di maggior tutela possono accedere volontariamente e sottoscrivere un contratto di mercato libero, attraverso un portale a tal fine dedicato, con fornitori ammessi, in possesso di predeterminati requisiti e che si impegnano al rispetto di predefiniti obblighi;

- la deliberazione 463/2016/R/eel, con la quale è stato, tra l'altro, adottato il TIF, che disciplina la fatturazione della vendita al dettaglio sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas naturale e che obbliga i venditori del mercato libero a predisporre e pubblicare sul proprio sito internet, tra le offerte presentate ai clienti finali, almeno una proposta contrattuale che recepisca tutte le disposizioni ivi stabilite in materia di fatturazione;
- la deliberazione 375/2017/R/com, con cui è stato avviato un procedimento per la definizione di un quadro organico di strumenti per l'informazione e la capacitazione dei clienti finali domestici e delle piccole imprese, attraverso la riorganizzazione di misure già in essere e l'introduzione di nuove, al fine di incrementare per tali clienti la piena consapevolezza di esercizio del diritto di scelta del proprio fornitore;
- la deliberazione 555/2017/R/com, con la quale, sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas naturale, è stata introdotta la disciplina delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte PLACET), finalizzata in maniera diretta a facilitare, scelte consapevoli ed informate da parte dei consumatori, in particolare, attraverso il miglioramento della loro capacità di valutazione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero; cioè attraverso l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili, comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili dalle altre proposte di servizi aggiuntivi dello stesso venditore; in particolare, la disciplina delle offerte PLACET è idonea a operare sia in contesti caratterizzati dalla presenza di una tutela di prezzo, sia in contesti in cui quest'ultimo tipo di tutela è assente;
- la disciplina delle offerte PLACET di cui al precedente alinea, infatti, prevede l'obbligo per ciascun operatore del mercato libero di inserire nel proprio menù di offerte commerciali due formule di offerte PLACET - caratterizzate da condizioni generali di fornitura fissate dall'Autorità con l'eccezione delle condizioni economiche, i cui livelli sono liberamente definiti tra le parti: una formula a prezzo fisso e una a prezzo variabile; rispetto all'attuale contesto di mercato, tale disciplina soddisfa la finalità, ora espressamente indicata dall'articolo 1, comma 63, della legge 124/17, di definire un quadro certo delle informazioni contrattuali minime e dei requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità;
- l'Autorità, inoltre, con deliberazione 642/2016/E/com, ha già proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di finanziare, impiegando le risorse rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità medesima, la realizzazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione in modalità *open data* delle offerte disponibili sui mercati di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale rivolte ai clienti domestici; la proposta è già stata approvata con l'allegato 1 del decreto del Ministro 6 dicembre 2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità, in attuazione della previsione normativa di cui alla legge 129/10, con la deliberazione 79/2012/R/com ha dato avvio alla realizzazione del Sistema Informativo Integrato (SII), gestito in avvalimento da Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico), che sulla base di una banca dati dei punti di prelievo, per il settore elettrico, dei punti di riconsegna, per il settore gas, e dei dati identificativi dei clienti finali, permette una gestione centralizzata:
 - dei processi di natura commerciale;
 - della messa a disposizione dei dati di misura;
- nel dettaglio, con riferimento alla centralizzazione dei processi di natura commerciale, le deliberazioni 398/2014/R/eel e 487/2015/R/eel hanno disposto per il settore elettrico l’implementazione nell’ambito del SII, rispettivamente, dei processi di voltura e *switching*, nonché dell’attivazione dei servizi di ultima istanza; parallelamente, la deliberazione 102/2016/R/com ha definito la regolazione della voltura per il settore gas e il documento per la consultazione 544/2017/R/com ha illustrato gli orientamenti in merito alla riforma del processo di *switching* nell’ambito del SII, la cui operatività è prevista per luglio 2018;
- relativamente invece alla gestione dei dati di misura, a seguito di una fase sperimentale di messa a disposizione dei dati di misura al SII, la recente deliberazione 594/2017/R/eel ha già disposto la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati, in cui viene assegnato il ruolo di interfaccia unica interposta tra imprese distributrici e utenti del trasporto al SII, il quale mediante una infrastruttura tecnologica *cloud based* garantisce la certificazione, l’archiviazione e la messa a disposizione dei dati; con la prospettiva di centralizzare anche la messa a disposizione dei dati di misura con riferimento al settore gas, la deliberazione 434/2017/R/gas ne ha previsto in via sperimentale la messa a disposizione dei dati di misura al SII;
- la centralizzazione dei processi di natura commerciale e della messa a disposizione dei dati di misura garantisce trasparenza, terzietà, certezza e standardizzazione nello scambio dei flussi informativi tra tutti gli operatori coinvolti, nonché una maggiore capacità di intervento in caso di controversie ed un monitoraggio puntuale delle attività svolte; inoltre, la suddetta centralizzazione è funzionale anche a migliorare la messa a disposizione anche ai clienti finali dei dati storici di consumo; ciò risulta peraltro in linea con la previsione, di cui al decreto legislativo 102/14, per cui l’Autorità assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale e l’accesso a tali dati da parte del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti da tutti gli operatori di mercato e dai loro azionisti, quale è il SII;
- relativamente alla gestione centralizzata dei processi di natura commerciale e della messa a disposizione dei dati di misura, inoltre, la deliberazione 369/2016/R/eel ha individuato Acquirente Unico quale soggetto Amministratore dell’individuazione dei fornitori ammessi e dello svolgimento della *Tutela SIMILE* attribuendogli la responsabilità, inoltre, della gestione del Sito Centrale e delle interazioni nell’ambito della *Tutela SIMILE* con il SII;

- i processi di natura commerciale e di messa a disposizione dei dati di misura anche a fini di confrontabilità delle offerte rivolte ai clienti finali, così come gli strumenti volti a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori sono oggetto di specifiche proposte normative europee nell'ambito del *Clean Energy Package*, volto a definire un nuovo quadro normativo e tecnico-regolatorio per rendere il mercato energetico dell'Unione più competitivo e integrato.

RITENUTO CHE:

- gli indirizzi di riforma e di capacitazione dei clienti finali già intrapresi autonomamente dalla regolazione dell'Autorità in coerenza con il proprio Quadro strategico 2015-2018 risultino coerenti con gli interventi inerenti l'ulteriore sviluppo del mercato *retail* previsti dalla legge 124/17 e che anzi trovino nella legge stessa ulteriore impulso e supporto;
- alla luce della richiamata coerenza, sia opportuno:
 - prevedere che le modalità attraverso cui i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione alla rimozione dei servizi di tutela di prezzo (precedente numero xi.), siano definite nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 375/2017/R/com avente ad oggetto, tra l'altro, la promozione di nuovi strumenti regolatori per l'informazione dei clienti finali volta alla miglior comprensione dell'evoluzione del mercato energetico;
 - render noto che le modalità per ottemperare agli obblighi di offerta a prezzo variabile e a prezzo fisso, stabilendo l'insieme di informazioni minime – almeno pari alle clausole essenziali del contratto – e i requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la comparabilità delle offerte e la loro omogeneità (precedente numero iii.), siano quelle già definite dall'Autorità con la deliberazione 555/207/R/com, che ha introdotto la disciplina delle offerte PLACET;
- in ragione delle tempistiche di implementazione degli interventi prospettati dalla legge 124/17 e sopra richiamati, sia necessario avviare fin da subito specifici procedimenti separati per la prima attuazione di quegli interventi con tempi di implementazione maggiormente stringenti, con particolare riferimento a:
 - a) la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato *retail* che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione (precedente numero i.);
 - b) le linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e di gas naturale a favore dei gruppi di acquisto relative alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori (precedente numero v.);

- c) la definizione dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione all'Elenco dei venditori di energia elettrica (precedente numero vi.);
- in merito al procedimento di cui alle precedente lettera a), sia opportuno:
 - che il comitato tecnico previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 124/17 sia costituito tempestivamente presso l'Autorità, affinché possa fin da subito esercitare le proprie funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interessi;
 - valutare, ai fini della realizzazione del portale, la necessità di garantire convergenza rispetto alle altre piattaforme informatiche che si potranno sviluppare sia ai sensi delle altre disposizioni della legge 124/17 che in considerazione delle previsioni volte ad assicurare il trattamento dei dati storici di proprietà dei clienti finali attraverso il SII;
 - in merito al procedimento di cui alla precedente lettera b) sia opportuno:
 - acquisire elementi a supporto da parte dei soggetti potenzialmente interessati, anche al fine di valutare esperienze già effettuate sul tema;
 - definire modalità volte ad aumentare la confrontabilità, la trasparenza e la pubblicità delle offerte commerciali a favore dei gruppi di acquisto, tenendo conto, per quanto possibile, delle analoghe previsioni adottate dall'Autorità in relazione ai singoli clienti finali;
 - valutare la possibilità che la realizzazione delle piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei clienti finali avvenga in maniera coerente con gli altri strumenti di confrontabilità previsti dalla legge 124/17 e con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo;
 - in merito al procedimento di cui alla precedente lettera c), sia opportuno:
 - garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, anche mediante apposita consultazione degli elementi relativi alla proposta che l'Autorità è tenuta a rendere al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - valutare, ai fini dell'adeguamento, da parte dei venditori già operanti sul mercato dell'energia elettrica, ai criteri e ai requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 1, comma 81 della legge 124/17, l'adozione di modalità che tengano conto dell'eventuale necessità di prevedere un periodo transitorio per rendere possibile tale adeguamento;
 - con riferimento alla disciplina del servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore di energia elettrica:
 - sia opportuno compiere ulteriori approfondimenti in merito alle caratteristiche del segmento di mercato interessato rispetto alle esigenze di continuità della fornitura;
 - sia pertanto necessario differire ad ulteriori procedimenti, da avviare con successiva deliberazione, l'adozione della richiamata disciplina del servizio di salvaguardia

DELIBERA

1. di rendere noto che, ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 62 della legge 124/17, trova applicazione la disciplina dell'Autorità in materia di offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET), così come introdotta dalla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
2. di prevedere che le modalità attraverso cui i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione alla rimozione delle tutele di prezzo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 69 della legge 124/17, siano riconducibili nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 375/2017/R/com, valutando al contempo l'adozione di analoghe modalità di informazione per tutti i clienti per i quali la legge 124/17 prevede il superamento della tutela di prezzo;
3. di differire a ulteriori procedimenti da avviare con successive deliberazioni l'adozione delle disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore di energia elettrica;
4. di avviare tre separati procedimenti finalizzati a:
 - a) la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 124/17 (procedimento Portale confrontabilità offerte);
 - b) la definizione delle linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei gruppi di acquisto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 124/17 (procedimento Gruppi di Acquisto);
 - c) la formulazione della proposta, da parte dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, relativa all'individuazione dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, di cui all'articolo 1, comma 80 della legge 124/17 (procedimento Elenco Venditori);
5. di stabilire che, con riferimento al procedimento di cui al punto 4, lettera a) PORTALE CONFRONTABILITÀ OFFERTE:
 - possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i potenziali soggetti interessati;
 - siano considerate, fin da subito, le esigenze e le funzioni di raccordo del comitato costituito presso l'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 124/17;

- esso si concluda entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/17, fatto salvo tempi più lunghi che si dovessero rendere necessari per le opportune analisi e valutazioni tecniche;
6. di stabilire che, con riferimento al procedimento di cui al punto 4, lettera b)
GRUPPI DI ACQUISTO:
- possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione e possano essere attivate apposite modalità di coinvolgimento dei clienti finali e delle loro principali associazioni rappresentative, al fine di accrescerne la partecipazione al procedimento e di acquisire ogni elemento utile definire modalità volte a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori;
 - esso si concluda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 124/17, fatto salvo tempi più lunghi che si dovessero rendere necessari per le opportune analisi e valutazioni tecniche;
7. di stabilire che, con riferimento al procedimento di cui al punto 4, lettera c)
ELENCO VENDITORI:
- possano essere pubblicati uno o più documenti di consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i potenziali soggetti interessati;
 - esso si concluda in tempo utile affinché l'Autorità possa trasmettere al Ministro dello Sviluppo Economico la propria proposta al più tardi entro 15 giorni antecedenti il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 124/17, termine entro il quale deve essere emanato il decreto di approvazione dell'elenco venditori da parte del Ministro;
8. di attribuire la responsabilità dei procedimenti di cui al punto 4 al Direttore della Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia, in collaborazione con le altre Direzioni coinvolte;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni